

**Accordo di sussidiarietà  
per la promozione del territorio del Monte Baldo  
attraverso il Marchio "Baldo"**



Il giorno 21 gennaio 2022, presso la sede dell'Unione Montana del Baldo Garda, sita in Caprino Veronese, Loc. Platano 6, con il presente accordo valido ai fini di legge, sottoscritto:

**TRA**

- **UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA**, con sede in Caprino V.se, Loc. Platano 6, c.f. 80010140236, rappresentata da Maurizio Castellani, Presidente pro tempore dell'Unione Montana del Baldo-Garda;

**E**

- **ASSOCIAZIONE MARCHIO DEL BALDO**, con sede in Caprino V.se, Loc. Platano 6, c.f. 93259880230, rappresentata da Natascia Lorenzi, Presidente pro tempore dell'Associazione

**UNITAMENTE AI PARTNER**

- **CONSORZIO PER LA TUTELA DEL VINO BARDOLINO D.O.C.**, con sede in Bardolino (Vr), Villa Carrara Bottagisio, Riva Cornicello 3, c.f. 00573390234, rappresentato da Franco Cristoforetti, Presidente pro tempore del Consorzio;
- **MAG SOCIETÀ MUTUA PER L'AUTOGESTIONE COOPERATIVA SOCIALE**, con sede in Verona, via Cristofoli 31/a, c.f. 00820190239, rappresentata da Antonio Tesini, Presidente pro tempore della Cooperativa Sociale;

**PREMESSO**

- che l'articolo 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, tra i quali i Comuni, le loro Aggregazioni e gli altri Enti Pubblici, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- che l'art. 4 della L. 59/1997, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", prevede che l'azione degli Enti Locali debba conformarsi, tra gli altri, al principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati, sottolineando come gli Enti Locali e le loro aggregazioni debbano

- sostenere lo svolgimento di pubbliche funzioni da parte della società civile e le sue organizzazioni, qualora queste si propongano;
- che l'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", prevede espressamente che *i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;*
  - che l'art. 55 del D. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore", prevede che *in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche [...] nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi [...] assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;*
  - che l'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede per i Comuni la possibilità, ove sia perseguito il pubblico interesse, sia materia discrezionale e non siano pregiudicati interessi di terzi, di stipulare accordi con gli interessati che possono determinare il contenuto o addirittura sostituire i provvedimenti di tipo amministrativo;
  - che l'art. 4 dello Statuto dell'Unione Montana del Baldo-Garda riconosce tra le finalità dell'Ente quelle di *(s.l. f) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali, nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti, (s.l. g) promuovere la tutela dell'ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano, (s.l. h) promuovere la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica, e (s.l. i) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d'area;*
  - che l'art. 17 del medesimo Statuto stabilisce che *l'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, incentivando anche le forme associative e il volontariato, secondo le modalità ivi descritte.*

#### TENUTO CONTO

- che l'Unione Montana del Baldo-Garda, per mezzo di un concorso di idee, ha realizzato il marchio collettivo territoriale "Baldo", approvato con deliberazione di Giunta n. 88 del 07.08.2007, in seguito registrato;
- che tale Marchio "Baldo" ha per finalità:
  - promuovere i prodotti tipici e locali, le attività sportive e culturali, l'ambito ricettivo e tutto quello che concorre ad incentivare la frequentazione e la fruizione del territorio del Baldo;
  - promuovere la visibilità e l'immagine del territorio del Baldo;

- contribuire allo sviluppo economico-sociale locale del territorio, attraverso la diffusione di un marchio unico che indentifichi prodotti e servizi;
- salvaguardare le tradizioni locali;
- sviluppare/potenziare la comunicazione culturale e turistica;
- che tale Marchio “Baldo” è dato in uso ai licenziatari secondo le “Linee guida per rilascio della licenza d’uso del Marchio Baldo” approvate con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 35 del 01.10.2019, ed eventuali successive modifiche o integrazioni;
- che l’Associazione “Marchio del Baldo” è nata tra i licenziatari al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile nel territorio del Baldo tramite la diffusione e la promozione dei valori culturali, ambientali, sociali e tradizionali collegati alle attività agricole tipiche dell’ambiente montano, ai prodotti caratterizzati da tipicità, alle attività sportive sostenibili a basso impatto, e la creazione di una rete tra operatori del settore primario e terziario per la promozione del marchio come veicolo per valorizzare le peculiarità paesaggistiche, storiche, culturali, enogastronomiche, sportive del territorio del Baldo, Garda e Valle dell’Adige;
- che l’Associazione “Marchio del Baldo” non ha fini di lucro alcuno, ha natura democratica ed aperta ed è autogestita dagli operatori cui l’Unione Montana del Baldo-Garda ha concesso il Marchio stesso, e rappresenta quindi una pluralità di soggetti locali interessati allo sviluppo sostenibile del territorio;
- che l’Associazione “Marchio del Baldo” ha svolto e sta svolgendo attività di promozione del territorio di riferimento attraverso la valorizzazione del marchio a vantaggio dell’immagine del marchio stesso, del Monte Baldo e di tutti i licenziatari, senza discriminazione rispetto all’appartenenza;
- che l’Associazione “Marchio del Baldo” sta preparando ed intende realizzare ulteriori iniziative promozionali, di valorizzazione del territorio e di messa a sistema di buone pratiche di cooperazione, che andrebbero a vantaggio della rete nel suo complesso e dell’intera comunità di riferimento;
- che le azioni sopra richiamate non perseguono interessi di tipo privatistico né intendono utilizzare il Marchio per finalità autointeressate o secondo logiche escludenti, e che anzi l’Associazione “Marchio del Baldo” si impegna a dare pubblica evidenza delle proprie progettualità anche aprendosi a ulteriori collaborazioni in uno spirito di gestione condivisa;
- che l’Associazione “Marchio del Baldo” si propone di operare in una prospettiva di pubblicità ed apertura nei confronti della comunità promuovendo collaborazioni in uno spirito cooperativo;
- che Mag Società Mutua per l’Autogestione di Verona, in ragione della sua ampia e comprovata esperienza e del suo radicamento nel territorio, si è resa disponibile per ricoprire un ruolo di mediazione e di facilitazione di questo processo;
- che il Consorzio per la Tutela del Vino Bardolino D.O.C , in ragione della sua esperienza in materia di valorizzazione di prodotti enogastronomici anche a livello internazionale e del riconoscimento della sottozona Montebaldina nella Dop Bardolino, si è reso disponibile a intraprendere congiuntamente all’Associazione “Marchio del Baldo” e all’Unione Montana del Baldo-Garda iniziative di promozione congiunta e sinergica per la valorizzazione del territorio del Monte Baldo e dei suoi prodotti enogastronomici e servizi turistici e ambientali;



- che si ravvisa che le funzioni pubbliche, proprie dell'Unione Montana del Baldo-Garda, possono essere in questo caso adeguatamente svolte in sinergia con tali soggetti privati, e che l'Ente stesso ritiene quindi di sostenere questa autonoma iniziativa della cittadinanza attiva;

#### **PRESO ATTO**

- che nelle azioni oggetto del presente accordo sono riscontrabili tutti gli elementi di una genuina attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, tra i quali la volontà di collaborazione tra enti pubblici e privati, il perseguimento di finalità di utilità generale, e la non lucratività;
- che, pertanto, è concludibile dalla Pubblica Amministrazione un accordo ai sensi del citato art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i., di seguito nominato "Accordo di sussidiarietà";
- con deliberazione di Giunta dell'Unione Montana del Baldo-Garda n. 31 del 18.11.2021 è stato approvato lo schema di accordo di sussidiarietà in questione;

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

##### **1. Oggetto dell'Accordo di sussidiarietà**

Il presente Accordo di sussidiarietà definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra l'Unione Montana del Baldo-Garda, di seguito "Unione", e l'Associazione "Marchio del Baldo", in quanto espressione della rete locale dei licenziatari del Marchio e dei partner, di seguito "Proponente", che funge da referente per il presente Accordo nei confronti dell'Unione, negli ambiti e nei limiti dello stesso.

L'Unione e il Proponente, con l'obiettivo di coordinare in collaborazione le azioni di valorizzazione del Marchio come mezzo di sviluppo locale sostenibile, si impegnano a cooperare, in spirito di partenariato secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, con la finalità di innescare uno sviluppo virtuoso come meglio delineato negli obiettivi che seguono.

Nello specifico, e come più in dettaglio definito in seguito:

- l'Unione, titolare del Marchio "Baldo", si impegna a svolgere un ruolo di supervisione e di coordinamento istituzionale, in particolare nei confronti dei Comuni aderenti con attenzione alle politiche di valorizzazione territoriale; di garantire equità e trasparenza nella gestione; di cooperare attivamente nello sviluppo delle attività previste dall'Accordo;
- il Proponente si impegna ad affiancare il ruolo dell'Unione nella crescita del Marchio "Baldo" nella prospettiva dello sviluppo locale; a potenziare le attività di promozione e animazione territoriale attraverso il coordinamento interno dei licenziatari e la collaborazione con gli altri soggetti coinvolti o coinvolgibili; a svolgere attività di comunicazione e di organizzazione di iniziative mirate alla valorizzazione dei territori dei Comuni componenti l'Unione Montana del Baldo-Garda.

Nello spirito e in coerenza con quanto sopra premesso, che fa parte integrante dell'Accordo di sussidiarietà, fermi restando gli obiettivi, le attività potranno essere rimodulate e riprogettate anche in corso di realizzazione del presente Accordo, al fine di concordare

eventuali adeguamenti necessari e di permettere l'ingresso di nuovi soggetti che intendano cooperare al progetto perseguendo finalità comuni.

Nell'ambito del Presente accordo, fin dal principio, si affiancano al Proponente, in qualità di partner dello stesso:

- Mag Mutua per l'Autogestione che si impegna a svolgere un'attività di facilitazione e pubblicizzazione del processo;
- Consorzio per la Tutela del Vino Bardolino D.O.C che si impegna a promuovere congiuntamente specifiche iniziative di valorizzazione territoriale.

## 2. Obiettivi dell'Accordo

Le azioni oggetto del presente Accordo di sussidiarietà hanno per obiettivi:

- a) valorizzare e promuovere il territorio dei Comuni componenti l'Unione, favorendone uno sviluppo locale sostenibile;
- b) valorizzare e tutelare i beni comuni locali, materiali e immateriali, quali a titolo di esempio non esaustivo, l'ambiente e il paesaggio, i beni artistici, storici, culturali, archeologici ed architettonici, le tradizioni, le produzioni artigianali e le loro tipicità, l'identità, le relazioni sociali;
- c) favorire la presenza di visitatori e visitatrici responsabili nel territorio tramite la promozione di un'esperienza dello stesso che tenga assieme attività molteplici, risorse locali e produzioni;
- d) supportare la costruzione di un'identità condivisa del territorio;
- e) mettere a sistema e rafforzare buone pratiche di cooperazione territoriale tra i diversi soggetti coinvolti in una prospettiva di governance locale condivisa tra enti pubblici e operatori privati, singoli o associati.

L'Unione e il Proponente riconoscono che tali obiettivi possono essere meglio perseguiti in una prospettiva di collaborazione tra pubblico e privato alla quale il presente Accordo fornisce un'adeguata cornice, ed intendono quindi impegnarsi reciprocamente per tali finalità mettendo a disposizione le proprie competenze e specificità.


## 3. Azioni di sviluppo del progetto

Per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto precedente, l'Accordo individua il Marchio "Baldo" come strumento principale per implementare una valorizzazione del territorio che porti agli effetti desiderati.

Pertanto, il presente Accordo si concretizzerà in azioni condivise che svilupperanno un progetto coerente di valorizzazione territoriale attraverso la promozione del Marchio "Baldo", nell'interesse della collettività e senza scopo diretto di lucro per le parti.

Tali azioni riguarderanno:

- a) l'aumento di visibilità del territorio, e dei prodotti, delle attività e dei servizi che lo valorizzano, tramite azioni comunicative e informative;
- b) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali e di conoscenza del Monte Baldo e del Marchio stesso;
- c) la costruzione e il coordinamento di reti locali atte allo scopo.



#### 4. Modalità di collaborazione tra Unione, Proponente e Soggetti partner

L'Unione si impegna a:

- a) rilasciare, in ottemperanza alla relativa regolamentazione, le licenze d'uso del marchio "baldo" a quanti, avendone i requisiti, ne siano interessati e ne facciano richiesta;
- b) svolgere un'attività di supervisione alle attività, in particolare per quanto concerne i principi di equità e della porta aperta rispetto all'adesione al Marchio "Baldo";
- c) fungere da polo di coordinamento istituzionale nei confronti dei Comuni aderenti, supportando l'integrazione delle attività di cui al presente Accordo nelle politiche e nelle azioni amministrative locali, favorendo quindi un'efficace collaborazione territoriale ai fini della valorizzazione del territorio attraverso il marchio;
- d) fornire accompagnamento amministrativo nella gestione del Marchio "Baldo" e delle attività connesse;
- e) concedere l'utilizzo gratuito degli spazi nella propria disponibilità per le azioni, nelle modalità e per le finalità previste dal presente Accordo di sussidiarietà;
- f) sostenere la presente iniziativa anche valutando, ove possibile, di affiancare l'azione del Proponente attraverso la concessione in uso di proprie strumentazioni, il supporto da parte di uffici e dipendenti dell'Ente Pubblico o la concessione di eventuali contributi in denaro a titolo di rimborso delle spese sostenute (a fronte di adeguata rendicontazione), forme di affiancamento queste che dovranno di volta in volta essere deliberate dall'organo preposto;
- g) dare visibilità alle iniziative e favorire la pubblicità del progetto;
- h) promuovere presso i licenziatari, senza obbligo alcuno da parte di questi, l'adesione all'Associazione "Marchio del Baldo" per favorire una piena partecipazione e un'autogestione diretta.

Il Proponente si impegna a:

- a) svolgere una funzione di coordinamento tra i licenziatari del Marchio "Baldo" per realizzare politiche e strategie di sviluppo comuni;
- b) sviluppare azioni di coinvolgimento della comunità sul progetto;
- c) realizzare iniziative di tipo comunicativo e promozionale del Marchio e del territorio nel suo complesso;
- d) realizzare iniziative di valorizzazione dei licenziatari e dei beni comuni ambientali, artistici, culturali, storici, folclorici, nonché dei prodotti e delle tradizioni, nel numero minimo di tre eventi per anno, salvo giustificati motivi;
- e) organizzare, ove necessario e possibile, momenti di confronto interno, di formazione, autoformazione e informazione tra e per i licenziatari del Marchio, al fine di aumentare la conoscenza reciproca e svilupparne le competenze;
- f) definire, in modo democratico e a partire dal confronto tra pari, in accordo con l'Unione, codici di condotta e protocolli condivisi per lo sviluppo del Marchio, anche di tipo settoriale;



- g) proporre forme di partecipazione e di coordinamento di reti più ampie, anche oltre i licenziatari, per favorire un'azione condivisa di sviluppo locale;
- h) informare costantemente l'Unione sugli sviluppi, rispondendo prontamente ad eventuali richieste di informazione da parte di questa;
- i) valutare eventuali ulteriori apporti e adesioni al progetto, in uno spirito di apertura.

I Partner si impegnano a:

- a) facilitare lo sviluppo del processo anche attraverso le proprie competenze specifiche;
- b) dare visibilità alle iniziative e favorire la pubblicità del progetto;

e in particolare, per quanto riguarda Mag Mutua per l'Autogestione, a:

- a) svolgere una funzione di mediazione, ove necessaria, tra Unione e proponente;
- b) facilitare lo sviluppo del processo attraverso le proprie competenze specifiche;

e per quanto riguarda il Consorzio per la Tutela del Vino Bardolino D.O.C., a:

- a) collaborare alla realizzazione di specifiche iniziative da concordarsi;
- b) realizzare iniziative di tipo comunicativo, informativo e promozionale del territorio nel suo complesso e delle sue specificità.

## 5. Collettività del Marchio "Baldo"

Il Marchio "Baldo" è in proprietà dell'Unione, che fa da garante di equità e pari trattamento, mantenendo a tutti gli effetti i ruoli propri relativamente alla concessione d'uso del marchio stesso e ai relativi controlli.

È esclusa, nell'ambito di questo accordo, ogni possibilità di uso del marchio in contrasto con le linee guida della relativa licenza d'uso e per scopi diversi da quelli del presente Accordo.

Nell'ambito del presente Accordo il detto Marchio è inteso come strumento di valorizzazione territoriale locale ed è utilizzato per fini non privatistici; le parti ne riconoscono quindi mutualmente la funzione collettiva, da implementarsi in favore della comunità locale, oltre che per i licenziatari e il titolare stessi.

## 6. Azioni per la pubblicità e apertura dell'iniziativa

Il Proponente, che ha operato fin dal principio in uno spirito di pubblicità e apertura, si impegna a operare nel medesimo spirito anche nelle azioni previste dal presente Accordo. In particolare, il Proponente si impegna a informare la comunità del progetto e della stipula dell'Accordo di sussidiarietà; ad accogliere eventuali nuove adesioni, che siano coerenti con il progetto, assumendo come criteri di ammissibilità l'intento partecipativo, solidale, non lucrativo e non privatistico e l'adesione alle finalità ed allo spirito di cui al presente accordo; a mantenere la possibilità di rimodulazione degli interventi sulla base delle esigenze e dei suggerimenti eventualmente emergenti; a svolgere l'attività progettuale con trasparenza.

Il Proponente, insieme ai partner, si impegna a:

- a) diffondere l'iniziativa attraverso i propri canali di comunicazione, online e non;
- b) pubblicare il progetto proposto e le eventuali modifiche sui propri canali di comunicazione;
- c) informare la stampa locale;
- d) organizzare incontri pubblici e aperti alla cittadinanza per informare sullo svolgimento dell'Accordo.

L'Unione si impegna, oltre a quanto necessario per ottemperare alle norme sulla trasparenza, a:

- a) pubblicare il progetto sul proprio portale e diffonderlo nei propri canali di comunicazione;
- b) informare e svolgere una funzione di sensibilizzazione anche presso i Comuni aderenti all'Unione;
- c) sostenere, anche con il proprio patrocinio, da rilasciarsi di volta in volta, le iniziative riferite al presente Accordo.

Il Proponente si impegna inoltre a garantire per tutta la durata del progetto la pubblicità e l'apertura delle iniziative secondo principi di trasparenza, inclusività ed apertura, secondo i medesimi principi di cui ai paragrafi precedenti del presente punto.

L'Unione supporta il Proponente in tali azioni.

#### **7. Adesione di nuovi partner**

Possono comunque aderire al presente Accordo, sottoscrivendo con il Proponente e l'Unione, previa richiesta e autorizzazione, un apposito accordo di partenariato, tutti i soggetti, singoli o associati, che ne condividano obiettivi, finalità, azioni e principi e che si impegnino per la sua realizzazione; si considereranno decaduti tali soggetti qualora per un periodo di oltre dodici mesi, senza giustificato motivo, non abbiano operato per lo svolgimento delle previste attività o non abbiano adempiuto agli impegni assunti.

#### **8. Aspetti economico/finanziari e rendicontazione**

Qualora l'Unione, nell'ambito del presente Accordo, concedesse sovvenzioni o contributi, il Proponente si impegna a redigere e rendicontare secondo i regolamenti vigenti l'utilizzo delle risorse.

Il progetto esclude espressamente ogni finalità di profitto o di lucro e non si configura come iniziativa di tipo imprenditoriale.

In ogni caso, il proponente si assume il compito di fornire una relazione almeno annuale sugli andamenti e sullo stato di avanzamento del presente Accordo, in particolare individuando il grado di raggiungimento degli obiettivi.

#### **9. Responsabilità**

Il Proponente si assume la responsabilità civile e penale dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare dall'esecuzione del presente accordo, derivanti dalla propria azione. Qualora sia necessario, il Proponente provvederà ad attivare idonee assicurazioni.

Il Proponente garantirà, per quanto di propria competenza, l'adempimento agli eventuali obblighi in materia di sicurezza.

L'Unione potrà valutare di sostenere l'attività del Proponente all'interno del presente accordo ampliando opportunamente, ove possibile, le assicurazioni già in essere in capo all'Ente stesso.

#### **10. Durata dell'Accordo di sussidiarietà**

Il presente Accordo ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione.



### 11. Modifiche al presente Accordo di sussidiarietà


Il presente Accordo può essere modificato, previo accordo tra l'Unione e il Proponente, per garantire l'efficacia delle attività rispetto agli obiettivi e/o per adeguare l'azione all'emersione di nuovi bisogni. Tali modifiche diverranno operative mediante la sottoscrizione di accordi bilaterali ad integrazione del presente Accordo.

### 12. Recesso

Nel caso si manifesti l'impossibilità dimostrata del raggiungimento degli obiettivi il presente Accordo potrà essere sciolto anticipatamente in accordo tra Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Unione Montana del Baldo-Garda  
Presidente Maurizio Castellani*



---

*Associazione Marchio del Baldo  
Presidente Natascia Lorenzi*




---

*Consorzio per la Tutela del Vino  
Bardolino D.O.C  
Presidente Franco Cristoforetti*



---

*Mag Mutua per l'Autogestione scs  
Presidente Antonio Tesini*



---